AREA TERRITORIO
DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI
PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI.
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ufficio Consulenza

Prot.n.: 9230/AM
Riferimento: Fax dell'8.10.02

Oggetto: **L.47/85 Art.13.**
Comune di Magliano dei Marsi – C.E. in sanatoria Assenso Confinante..

Con riferimento alla problematica in oggetto, si forniscono le seguenti considerazioni.

L'art. 13 della L.28.2.1985, n.47, prevede la possibilità di poter ottenere la concessione in sanatoria per opere realizzate in assenza di concessione (e, quindi, abusive), pur in presenza di determinate condizioni, quali:

- la conformità agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda;

- il pagamento, a titolo di oblazione, del contributo concessorio, in misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuità, in misura pari.

L'abuso de quo riguarda la realizzazione di un sottotetto NON ABITABILE per il quale l'art. 10, comma 4, della L.R.89/98 prevede l' esclusione dal calcolo dei volumi: vale a dire, in presenza di regolare richiesta di C.E., l'intervento sarebbe stato gratuito, ai fini dell'applicazione del contributo per metro cubo; tuttavia, essendo stato realizzato abusivamente, per la stesso, scatta l'applicazione della sanzione come innanzi precisata (ossia in misura pari). Resta fermo che, per quanto riguarda il pagamento del contributo da applicarsi a metro quadrato, la sanzione va calcolata in misura doppia.

Distinti saluti,

TV

IL DIRIGENTE
(Avv. Aldo MARRA)